



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

C.C. NR. 79 DEL 21 DICEMBRE 2023

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - ISTITUZIONE - ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2023 addì 21 del mese di dicembre, alle ore 20:16, in OZZANO DELL'EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con **seduta pubblica di prima convocazione**.

Sono intervenuti i signori Consiglieri:

	Presente		Presente
LELLI LUCA	SI	MAGAROLI MILENA	SI
CEVENINI FEDERICA	SI	D'ARCO MATTEO	SI
CORRADO MARIANGELA	SI	FAZZI STEFANIA ROSAMARIA	SI
DALL'OLIO MIRCO	SI	VASON MONIA	SI
DI OTO MATTEO	SI	CORRENTE CARMINE	SI
BEATRICE RICCARDO	NO	TREVISAN TIZIANA	SI
CUOMO ALESSIA	SI	GORI ALDO	SI
LANZARINI FABIO	SI	BANDINI BRUNA	SI
VALERIO ELENA	SI		

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Così presenti nr. 16 su 17 Consiglieri assegnati ed in carica, la cui presenza è stata accertata mediante appello nominale.

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Marco Carapezzi**.

Partecipano gli Assessori extra-consiliari: Claudio Garagnani, Marco Esposito.

LUCA LELLI nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

Designati a scrutatori della votazione i Signori: MAGAROLI MILENA, BANDINI BRUNA, CORRENTE CARMINE.

OGGETTO:

IMPOSTA DI SOGGIORNO - ISTITUZIONE - ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trattata come punto n. 9 all'ordine del giorno diversamente da quanto previsto nella convocazione registrata con nota protocollo n. 23233/2023;

Il Sindaco propone che l'illustrazione dei punti iscritti come da convocazione originaria, protocollo n. 0023233/2023, ai nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dell'ordine del giorno della seduta odierna verrà trattata congiuntamente, ma le votazioni saranno effettuate per singolo punto;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 29/12/2022, esecutiva, relativa ad “Approvazione dell'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 - 2025 e relativi dati contabili”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29/12/2022, esecutiva, relativa ad “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023 - 2025 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)“ e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 05/01/2023, esecutiva, “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (Art. 169 del D.Lgs. 267/2000)“ e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 26/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025. Approvazione” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/07/2023, esecutiva, “Approvazione Piano Performance 2023 – 2025“;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 04/12/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, rubricata: “Approvazione dello schema di Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e relativi dati contabili”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 04/12/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, rubricata: “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011) e relativi allegati”;

VISTI:

- l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in materia di Regolamenti dell’Ente (salva l’ipotesi art. 48, c.3), di poteri di indirizzo dell’attività dell’Ente e di istituzione e ordinamento dei tributi e disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 79 DEL 21/12/2023

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie e le relative forme di gestione delle attività di accertamento e riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; che dispone, inoltre, che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, che richiama l'art. 3, comma 133, lettera l), della Legge 23.12.1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 27.07.2000, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- i D.Lgs. nn.471, 472, 473 del 18/12/1997 e ss.mm.ii.,disciplinanti il nuovo sistema sanzionatorio, in vigore dall'1 aprile 1998;
- l'art.1, commi da 161 a 171, della Legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii., nonché l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27.12.2019, n.160 e ss.mm.ii., contenenti disposizioni relative all'accertamento ed alla riscossione dei tributi comunali;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.118/1999, n.127/2001, n. 28/2003, n. 16/2007, n. 32/2010, n. 33/2013, n. 66/2014, n. 67/2015, come modificato, a decorrere dal 01.01.2016, in "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali", con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.4.2016, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.9.2020;

CONSIDERATO che l'art. 4 "Imposta di soggiorno" del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e ss.mm.ii.:

- ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno; (comma 1)
- ha previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali; (comma 1)
- ha disposto che, con regolamento nazionale, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; (comma 3)
- ha previsto che il gestore della struttura ricettiva sia responsabile del pagamento dell'imposta di

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 79 DEL 21/12/2023

soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (comma 1-ter) e preso atto del modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.04.2022 (G.U. n. 10 del 10.05.2022);

- ha disposto per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile la applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; (comma 1-ter)

CONSIDERATO che il D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21.6.2017, n. 96 e ss.mm.ii., all'articolo 4 ha disposto:

- che anche nel caso delle locazioni brevi, che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, compreso chi esercita attività di intermediazione immobiliare o chi gestisce portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale; (comma 5-ter)
- che gli enti possano istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno anche in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296; (comma 7);

DATO ATTO:

- che, alla data attuale non risulta ancora emanato il regolamento nazionale di disciplina generale di attuazione dell'imposta ma, come disposto dal citato art. 4, comma 3, del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23 e ss.mm.ii., nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il termine previsto, i Comuni possono comunque adottare un proprio regolamento disciplinante l'imposta, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, con facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
- che, ai sensi del citato art. 4, comma 7, del D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21.6.2017, n. 96 e ss.mm.ii., gli enti possano istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno anche in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296;

VERIFICATO che, con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 564 del 28/04/2016, il Comune di Ozzano dell'Emilia è stato inserito nell'elenco dei Comuni a economia prevalentemente turistica e delle città d'arte allegato alla D.G.R. n. 154 del 2001 e ss. mm.;

PREMESSO che dall'1.1.2015 il Comune di Ozzano dell'Emilia ha aderito all'Unione dei Comuni Savena-Idice, alla quale, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81/2015 ha conferito le funzioni afferenti la gestione dei Sistemi Informatici e delle Tecnologie dell'informazione e con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 9.3.2016, ha conferito le funzioni in materia di promozione turistica e territoriale;

CONSIDERATO che l'Ente intende valorizzare il territorio e l'identità culturale, paesaggistica, enogastronomica di Ozzano dell'Emilia ed incentivare la presenza turistica, anche attraverso

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 79 DEL 21/12/2023

l'offerta di adeguati servizi pubblici, idonei interventi per la conservazione e la tutela del patrimonio artistico e ambientale locale, per la realizzazione di eventi culturali, per la promozione enogastronomica, promuovendo un'interazione con le realtà turistiche metropolitane e incentivando i filoni dei "nuovi turismi", anche attraverso il reperimento di nuove risorse finanziarie;

VISTA la deliberazione n. 58 del 01.06.2023, oggetto: "Atto di indirizzo all'istituzione dell'imposta di soggiorno a decorrere dall'anno 2024. Determinazioni per l'anno 2023." mediante la quale la Giunta Comunale ha espresso l'indirizzo di istituire, a decorrere dall'anno 2024, l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii., aderendo alla proposta formulata dalla Città Metropolitana di Bologna, Territorio Turistico Bologna-Modena, condividendone finalità e modalità, che si basa sull'omogeneità nella modalità di applicazione e gestione dell'imposta;

RITENUTO, pertanto, opportuno istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii., tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

SENTITE ed informate tutte le strutture ricettive del territorio comunale e le relative Associazioni maggiormente rappresentative in data 15/09/2023 in merito alla volontà dell'Amministrazione Comunale di introdurre l'imposta di soggiorno nell'anno 2024 e convocate, ai sensi dell'art.4, comma 3, del D.Lgs. n.23/2011 e ss.mm.ii., le medesime Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive in data 12/12/2023, in relazione alla proposta di Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno (P.G.n.0022753/2023);

CONSIDERATO che, in prevalenza, e strutture ricettive presenti sul territorio comunale sono costituite da bed & breakfast, agriturismi, appartamenti ammobiliati ad uso turistico, per consentire agli operatori una adeguata informazione sugli adempimenti relativi all'imposta e adeguata formazione sull'utilizzo del supporto informatico reso gratuitamente disponibile ai soggetti gestori per semplificare e automatizzare gli adempimenti di competenza, si reputa opportuno istituire l'imposta di soggiorno a decorrere dal secondo trimestre 2024, con adozione di apposito regolamento comunale e tariffe che consentano una applicazione secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e avvalendosi della facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo e di prevedere esenzioni ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii., anche disponendo che, per l'anno 2024, in fase di prima applicazione dell'imposta, la prima dichiarazione trimestrale (e adempimenti correlati) e il primo riversamento trimestrale dell'imposta, in scadenza il 15/07/2024 (relativi al trimestre 01/04/2024-30/06/2024) possano essere inoltrati all'Amministrazione Comunale entro il 15/10/2024, senza applicazione di sanzioni e interessi;

RICHIAMATO il già citato "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali", adottato secondo le disposizioni dell'articolo 52 del D.Lgs.15.12.1997, n. 446 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di provvedere, nell'ambito della potestà regolamentare ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii. e art. 50 della Legge n. 449/1997, ad adottare, con decorrenza 1° aprile 2024, il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, composto da complessivi 16 articoli, secondo il testo allegato "A" al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale;

VALUTATO opportuno, in sede di prima applicazione dell'imposta:

- introdurre la seguente articolazione dell'imposta di soggiorno in tre fasce di prezzo riferito al costo della camera comprensivo di colazione (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi),

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 79 DEL 21/12/2023

come definita all'articolo 5 “Misura dell'imposta” della proposta di Regolamento in oggetto:

- 1a fascia di prezzo euro da 1,00 a 70,99
 - 2a fascia di prezzo euro da 71.00 a 120,99
 - 3a fascia di prezzo euro da 121,00 e oltre
- definire la misura di base delle tariffe dell'imposta di soggiorno per ciascuna fascia di prezzo come contenuta nell'articolo 5 “Misura dell'imposta” della proposta di Regolamento in oggetto;

DATO ATTO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e ss.mm.ii., tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- a norma dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e ss.mm.ii., i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del Federalismo Fiscale;

DATO ATTO che, il Responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Risorse e Organismi Partecipati, Marisa Antico, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- ha verificato la congruità dell'entrata/spesa conseguenti al presente provvedimento;

DATO ATTO CHE, stante l'urgenza della chiusura del procedimento stabilito dall'autorità competente, è necessario procedere alla pubblicazione del presente atto senza i verbali di seduta, che saranno oggetto di successiva pubblicazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato trattato nella Commissione Unica Consiliare nella seduta del 18/12/2023;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2023/81, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come segue:

- il contenuto del presente atto, adottato ai sensi delle disposizioni regolamentari di cui all'art.52

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 79 DEL 21/12/2023

del D.Lgs. n.446/1997, comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria che sono già stati valutati nell'ambito dello schema di bilancio di previsione 2024-2026 e documento unico di programmazione predisposti dalla Giunta Comunale, la cui approvazione è all'ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio Comunale e nelle more dell'approvazione della Legge di Bilancio 2024;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile inseriti nella proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2023/81 espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. nr. 267/2000;

CON votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.	16	
voti nr.	16	
favorevoli nr.	11	
contrari nr.	5	GORI ALDO, BANDINI BRUNA VASON MONIA, CORRENTE CARMINE, TREVISAN TIZIANA
astenuti nr.	0	

D E L I B E R A

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di istituire nel Comune di Ozzano dell'Emilia, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, l'imposta di soggiorno e di applicarla, a decorrere dal 1° aprile 2024, secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;
2. di adottare, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno", con decorrenza 1° aprile 2024, secondo il testo allegato "A" alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Regolamento di cui al precedente punto 2) definisce all'articolo 5, in sede di prima applicazione, anche la misura di base delle tariffe dell'imposta di soggiorno per ciascuna fascia di prezzo, che si intendono adottate con decorrenza 1° aprile 2024;
4. di dare inoltre atto che, ai sensi del Regolamento di cui al precedente punto 2), in fase di prima applicazione, la prima dichiarazione trimestrale (e adempimenti correlati) e il primo riversamento trimestrale dell'imposta di cui all'articolo 6, in scadenza il 15/07/2024 (relativi al trimestre 01/04/2024-0/06/2024) potranno essere inoltrati all'Amministrazione Comunale entro il 15/10/2024, senza applicazione di sanzioni e interessi;
5. di dare atto che il presente provvedimento integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere dal 1° aprile 2024;
6. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento di cui al punto 2. si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
7. di dare inoltre atto che per modifiche legislative inerenti ai tributi ed entrate comunali per l'anno 2024, entro i termini di legge vigenti o derivanti da altra norma successiva, si provvederà ad adottare apposita deliberazione di adeguamento del presente atto e/o di modifica di regolamenti comunali in materia di entrate dell'Ente;
8. di dare atto che, sulla base dei dati attualmente disponibili, il presente provvedimento è in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2024-2026 - esercizio 2024 e che eventuali ulteriori riflessi sulla situazione economico-patrimoniale saranno contenuti nella

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 79 DEL 21/12/2023

deliberazione di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e variazione di assestamento generale del bilancio esercizio 2024, da adottare nei termini di legge;

9. di disporre l'inoltro al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze della presente deliberazione regolamentare dell'imposta di soggiorno per l'anno 2024, in conformità a quanto disposto dall'art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii.
10. di disporre inoltre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	16	
voti nr.	16	
favorevoli nr.	11	
contrari nr.	5	GORI ALDO, BANDINI BRUNA VASON MONIA, CORRENTE CARMINE, TREVISAN TIZIANA
astenuti nr.	0	



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione nr. **79** del **21/12/2023**

Proposta nr. **81** del **07/12/2023**

OGGETTO

IMPOSTA DI SOGGIORNO - ISTITUZIONE - ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 14/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE E
ORGANISMI PARTECIPATI
Marisa ANTICO

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 14/12/2023

IL RESPONSABILE SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
Michele CARDAMONE



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 79 del 21/12/2023

**OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - ISTITUZIONE - ADOZIONE DEL
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE.**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Luca LELLI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Marco CARAPEZZI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
